

5. Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine ⁽⁴⁾, che esercita le seguenti attribuzioni:

1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;

2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

→ 3) da, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della L. 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

(4) Vedi anche le norme di cui al Capo I, *D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382*, recante norme sui Consigli degli ordini e collegi e sui Consigli nazionali professionali.
